



Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 1^{bis} cpv. 1

¹ Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS², i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	0,752
17 300	20 900	0,769
20 900	23 300	0,786
23 300	25 700	0,804
25 700	28 100	0,821
28 100	30 500	0,838
30 500	32 900	0,873
32 900	35 300	0,907
35 300	37 700	0,942
37 700	40 100	0,977
40 100	42 500	1,011
42 500	44 900	1,046
44 900	47 300	1,098
47 300	49 700	1,149
49 700	52 100	1,201

¹ RS 831.201

² RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
52 100	54 500	1,253
54 500	56 900	1,305

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Commento concernente la modifica dell'OAI con effetto dal 1° gennaio 2020**Art. 1^{bis} cpv. 1**

(Aliquota dei contributi)

L'articolo 3 capoverso 1 LAI stabilisce che i contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e che è mantenuto il rapporto tra la percentuale menzionata nell'articolo e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 LAVS.

In seguito all'accettazione della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, i tassi di contribuzione minimo e massimo nell'AVS sono aumentati, per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, rispettivamente di 0,15 e 0,3 punti percentuali. Di conseguenza, va modificata anche la tavola scalare dei contributi di queste persone secondo l'articolo 21 capoverso 1 OAVS (cfr. commento a questo articolo), il che comporta a sua volta un adeguamento della tavola scalare dei contributi di cui all'articolo 1 capoverso 1 OAI affinché sia mantenuto il rapporto tra i tassi di contribuzione come prescritto dall'articolo 3 capoverso 1 LAI.

Per contro, le fasce di reddito e i limiti superiore e inferiore della tavola scalare non subiscono modifiche.